



Balerna, 3 dicembre 2025

IMPOSTA COMUNALE 2026

Riscossione e tassi d'interesse

Il Municipio di Balerna, richiamati gli artt. 274, 275, 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (in seguito LT) e il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 del 19 novembre 2025 (BU 39/2025), avvisa che:

1. Rate e scadenze imposta ordinaria (art. 297 LT)

L'Ufficio comunale "Cassa e contabilità" è autorizzato a riscuotere l'imposta comunale per l'anno fiscale 2026 in quattro rate: tre a titolo d'acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima notifica di tassazione disponibile, la quarta rata a conguaglio.

I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

per la 1a rata d'acconto	il 31 marzo 2026;
per la 2a rata d'acconto	il 31 maggio 2026;
per la 3a rata d'acconto	il 31 luglio 2026;
per la 4a rata a conguaglio	a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

Ai contribuenti assoggettati all'imposta nel corso dell'anno l'ufficio "Cassa e contabilità" può richiedere il pagamento di una o più rate d'acconto con scadenza alle date d'intimazione.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.



2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti dal conteggio allestito dall'ufficio "Cassa e contabilità", è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Il pagamento effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, è remunerato alle condizioni menzionate nel paragrafo seguente.

3. Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (artt. 242 e 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto e sino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati, se la restituzione avviene entro trenta giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

4. Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle rate di acconto e della rata a conguaglio, delle multe e delle spese non è pagato nei trenta giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo pari al 3.50%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

5. Trattenuta imposta alla fonte (art. 113 LT)

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche in caso di restituzione di eccedenze.

6. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi o di ritardo fino ad un importo di franchi 20.00 non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

7. Restituzione imposte pagate e interessi, compensazioni

Le restituzioni per imposte pagate e interessi possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dei punti 5 e 6.



8. Validità temporale dei tassi di interesse

I tassi d'interesse remunerativi dei punti 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

Il tasso d'interesse di ritardo del punto 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

9. Acconto equo

Il contribuente, qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti significativamente dalla richiesta d'acconto ufficiale, ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito del 3.50% (punto 4).

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dello 0.10% (punto 3).

10. Diffida (art. 242 cpv. 3 LT)

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di fr. 50.00.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Avv. Luca Pagani

Il Segretario:

Angelo Russo

